



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 7/15**

*(Proc. Disc. P.A. 82/14)*

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora **A.B.** (Tessera F.I.S.E n. 10109/H)

#### **Premesso che**

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 10 luglio 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Campania) con allegata produzione documentale, la minore A.B. è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale, per aver la stessa, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, in data 26 febbraio 2014, proferito frasi irrispettose nei confronti del signor Andrea Corsale del tipo “*Frocio di merda*”, “*Devi morire di A.I.D.S.*”, “*sei dimagrito perché non rubi più i soldi a mio padre*”;
- visto l’articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l’udienza di discussione per la data del 25 maggio 2015, disponendone la comunicazione all’incolpata e alla Procura Federale;
- l’udienza del 25 maggio 2015 è stata rinviata stante la comunicazione del difensore dell’incolpata, circa l’impossibilità della stessa di essere presente. Il Presidente del Tribunale, preso atto della comunicazione dell’Avv. Paolo Buonaiuto, con riferimento all’invito a comparire rivolta alla



minore A.B., ha rinviato all'udienza del 20 luglio p.v., invitando l'incolpata a depositare memoria entro i 7 giorni liberi prima dell'udienza;

- in data 9 luglio 2015 l'Avvocato Paolo Buonaiuto, nell'interesse della minore A.B., ha depositato relativa memoria, ammettendo sostanzialmente i fatti di cui all'atto di incolpazione, ma osservando che tali illeciti sono stati generati dal grave comportamento illegittimo del signor Andrea Corsale, il quale, nell'occasione, e come risulterebbe dalla produzione documentale allegata alla memoria, avrebbe, per sua stessa ammissione, provocato la minore A.B.;

- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale, letta la memoria dell'Avv. Paolo Buonaiuto, ritenuta applicabile all'incolpata l'attenuante della minore età e dell'aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, chiede di limitare la sanzione alla sospensione ad un mese e mezzo rispetto alla precedente richiesta di 2 mesi e 300 euro.

#### **Rilevato che**

- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte risultano accertati i fatti contestati dalla Procura Federale [cfr. in particolare processo verbale di interrogatorio del 3 luglio 2014 davanti alla Procura Federale del signor Lionello Leopardi (cfr. doc. n. 4 fascicolo Procura Federale) nonché le dichiarazioni dei testi Giuseppe Aliperti, Marco Maietta (cfr. doc. n. 5 fascicolo Procura Federale), Fabrizia Lonardi (cfr. doc. n. 6 fascicolo Procura Federale) e Paola Ciardello (cfr. doc. n. 7 fascicolo Procura Federale)];

- dal verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione Dilettantistica SIN dell'8 marzo 2014 emergerebbe che, durante l'audizione del signor Andrea Corsale avanti il medesimo Consiglio Direttivo, lo stesso avrebbe ammesso di aver voluto deliberatamente provocare una reazione nella minore A.B. e nella famiglia della medesima, provocando così, attraverso il proprio comportamento



la reazione iraconda e scomposta della minore, reazione oggi oggetto di contestazione disciplinare (cfr. cfr. doc. n. 2 fascicolo Procura Federale). Sul punto si rimettono gli atti alla Procura Federale affinché valuti se tale comportamento del signor Andrea Corsale configuri o meno un illecito disciplinare e come tale una violazione del Regolamento di Giustizia;

- l'inculpata A.B. era minorenni all'epoca dei fatti oggetto dell'atto di incolpazione;
- i comportamenti, sicuramente illeciti disciplinarmente, che hanno determinato lo stato d'ira e le conseguenti offese scurrili, sono stati provocati da un fatto ingiusto altrui;

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 1 lettera a) del vecchio R.G. nonché

**tenuto conto**

- della mancata contestazione dei fatti da parte dell'inculpata;
- della sopra richiamata riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale in sede di udienza;
- della minore età della inculpata medesima;
- dell'attenuante dello stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
- che, in considerazione di tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene di dover rimodulare la pena attribuendo all'inculpata la sanzione della sospensione di n. 20 (venti) giorni e l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00);

**applica**

- alla minore A.B. la sanzione della sospensione di 20 (venti) giorni e l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00);



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla predetta incolpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to. Avv. Paolo Clarizia

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica